PROPOSTA DI LEGGE

3[^] COMM. CONSILIARE 2[^] COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere Giuseppe Neri recante

"Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale)".

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale).

L'intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine dare seguito a taluni impegni assunti nei confronti del Governo, nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Le modifiche proposte sono finalizzate a superare problematiche applicative ed evitare inutili duplicazioni delle disposizioni normative ivi previste, in alcuni casi prevedendone l'abrogazione espressa o comunque la riformulazione per scongiurare una qualsivoglia sovrapposizione con la normativa statale di riferimento, conformandone il contenuto al quadro ordinamentale vigente.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. I interviene a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10, 12 e 14 della l.r. 15/2018, in parte al fine di aggiornarne le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);
- l'art.2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale:
- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale).

La tabella l è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot n. 4.6455 del 24.11.4011
Classificazione 2.05

1

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	
		IoC	AoP	Importo
Art. I	L'art. I modifica la legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) intervenendo a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10, 12 e 14, in parte al fine di aggiornarne le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale)			0
Art. 2	L'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Алт.3	L'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

 esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.

- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi.
 Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

Proposta di legge recante

"Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale)".

Proposta di legge recante

Art.1

(Modifiche alla Lr. 15/2018)

1. Alla legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 2:
- 1) alla fine dell'alinea, dopo le parole "dalla I. r. 5/2007" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48";
- 2) all'inizio della lettera c), le parole "di programma quadro" sono soppresse;
- b) al comma 2 dell'articolo 2:
- 1) all'inizio dell'alinea, dopo la parola "Regione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1,":
- 2) alla lettera d), dopo le parole "modulistica unica" sono inserite le seguenti: "per le forze di polizia locale,";
- c) all'articolo 3:
- 1) alla fine della lettera b) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017";
- alla fine della lettera e), le parole "e in generale all'attività di controllo del territorio" sono soppresse;
- d) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017";
- e) al comma I dell'articolo 10, dopo la parola "competenze" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della I. 65/1986":
- f) alla fine del comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente periodo: "e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato":
- g) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14:
- a) le parole "Presidente del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Giunta regionale";
- b) l'inciso ", oltre che dail'assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo delegato," è soppresso.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Consigliere Sogretario Questore